

INTERVENTO

# Ammortizzatori verso la svolta

**U**n nuovo tassello che dovrebbe agevolare, nell'ottica delle politiche di *workfare* e inserimento attivo nel mercato del lavoro, quella riforma del sistema degli ammortizzatori sociali da tempo annunciata e divenuta oramai improrogabile.

Grazie alle precisazioni dell'Inps risultano infatti pienamente operative anche le misure della legge Biagi volte a incentivare la presa in

sponsabilizzare, mediante una robusta dote di incentivi economici e non solo normativi, le agenzie di somministrazione nella gestione attiva del mercato del lavoro.

Per garantire l'inserimento o il reinserimento al lavoro dei gruppi svantaggiati l'articolo 13 contempla due distinte tipologie di incentivo che sono cumulabili. Per tutti i soggetti che integrano il concetto di «lavoratore svantaggiato», secondo la

definizione di matrice comunitaria fornita all'articolo 2 del decreto legislativo 276 del 2003, è possibile

in primo luogo operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro. In presenza di un contratto di durata non inferiore a sei mesi e di un piano individuale volto ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro è cioè consentito non applicare il rigoroso principio di parità di trattamento economico e normativo tra lavoratore direttamente assunto dalla impresa utilizzatrice e lavorato-

re inviato in missione dalla agenzia di somministrazione. Stante la problematicità di questo primo incentivo, quantomeno sul versante delle dinamiche sindacali e della gestione del lavoro flessibile in impresa, maggiore rilevanza assume indubbiamente la seconda forma di agevolazione, rimasta tuttavia sino a oggi priva di applicazione per mancanza di chiarimenti da parte dell'istituto di previdenza sociale. La lettera b) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 276 del 2003 contempla infatti una ulteriore misura di incentivazione relativa a lavoratori destinatari di trattamenti previdenziali o assistenziali la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

In questi casi, il lavoratore preso in carico da una agenzia di somministrazione continua a ricevere, direttamente dall'Inps, il trattamento previdenziale e, una volta inviato in missione presso un'impresa utilizzatrice, anche il compenso per il lavoro svolto, al netto, tuttavia, del trat-

tamento previdenziale, del sussidio o della indennità erogati dall'Inps. La detrazione può essere applicata per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale.

L'agenzia di somministrazione potrà a sua volta detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l'attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore, l'ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale. Il costo del lavoro dovrebbe proporzionalmente ridursi in funzione del grado di difficoltà nella ricollocazione del lavoratore in questione. Decisiva è però la circolare Inps senza la quale risulta impossibile determinare e conoscere la portabilità degli incentivi in capo al lavoratore che viene ricollocato sul mercato del lavoro.

**MICHELE TIRABOSCHI**  
*Tiraboschi@unimore.it*

## Attuata una parte della legge Biagi per il reinserimento al lavoro

carico, da parte delle agenzie di somministrazione, e la ricollocazione stabile nel mercato del lavoro dei gruppi di lavoratori svantaggiati beneficiari di un sussidio pubblico. Prendono così definitivamente corpo, almeno sul piano della strumentazione normativa, tutte quelle misure di raccordo tra operatori pubblici e privati delineate nell'articolo 13 del decreto legislativo 276 del 2003 e finalizzate a core-

